CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA VERONA

Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024.

Il Segretario Generale,

- ricordato che, il 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il contratto 2019÷2021 delle cd. "Funzioni locali", che ha modificato significativamente le modalità di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- richiamato, quindi, l'art. 79 del detto CCNL, rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*";
- visto, in particolare, il comma 1 del detto art. 79, a mente del quale "*1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*
  a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
  b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
  c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
  d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.";
- preso atto che:
  - l'importo di cui alla lettera a) è stato determinato in € 401.852,90;
  - l'importo di cui alla lettera b) in € 8.365,50;
  - l'importo di cui alla lettera d) in € 22.559,03;
- visto, altresì, il comma 1-bis del detto art. 79, a mente del quale: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei*

profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.";

- preso atto che, l'importo di cui al punto precedente, è stato quantificato, per l'anno 2024, in € 23.063,63;
- determinate, pertanto, in € 455.841,06 le risorse che costituiscono la parte stabile del Fondo;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 208 del 14 ottobre 2024, con la quale sono state impartite, alla dirigenza, le direttive per la quantificazione delle risorse variabili da destinare ad incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024;
- visto l'art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022, a mente del quale: "*Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

  a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

  b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

  c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

  d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.";
- preso atto che, con la deliberazione n. 58/2024, la Giunta ha disposto lo stanziamento delle seguenti somme:
  - ex art. 79, c. 2 lettera a):

    € 2.450,04, di cui € 1.752,72 rivenienti dai contratti di sponsorizzazione ed € 697,32 dalla frazione di RIA del personale cessato nel corso del 2023;
  - ex art. 79, c. 2 lettera b), € 23.175,31;
  - ex art. 79, c. 2 lettera c), € 255.000,00;
  - ex art. 79, c. 3 € 5.416,57;
- dato atto che l'importo di cui all'art. 79, comma 2 lettera d) risulta pari ad € 1.296,29;

- dato atto che, le risorse residue rivenienti dall'anno 2023 e da destinare al fondo 2024, ex art. 80 c. 1 del CCNL 2019-2021, ammontano ad € 3.506,38;
- preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024, come approvato dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. 208 del 14 ottobre 2024;
- visto l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001;
- vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 20 dicembre 2023, di approvazione del preventivo annuale 2024 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 25 gennaio 2024, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 36 del 21 dicembre 2023, di approvazione del budget direzionale 2024;
- vista, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 582 del 21 dicembre 2023, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- visto l'art. 4 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
- visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato, che a tal fine appone in calce la propria firma;
- acquisito il visto di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato, o suo delegato, mediante l'approvazione del documento "aspetti contabili" di cui al fascicolo istruttorio;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

DETERMINA

a) di quantificare in € 455.841,06 le risorse stabili da destinare, nell'anno 2024, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

b) di quantificare in € 290.844,59 le risorse variabili da destinare, nel 2024, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
c) di quantificare, pertanto, in € 746.685,65 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024;
d) di determinare in € 38.773,05 l'importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017;
e) di quantificare, pertanto, in € 707.912,60 le risorse destinabili alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024, come da prospetto allegato sub a) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
f) di inviare il presente provvedimento alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
g) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

La Responsabile
del Servizio Ragioneria e Provveditorato
(Dott.ssa Gisella Dibenedetto)

Il Segretario Generale
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Allegato: a) Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2024.

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA VERONA

	Fonte di finanziamento	
	RISORSE STABILI	
ART.79, c. 1	***Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, c. 1 e c. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018***	
	Art. 67, c. 1: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	356.075,09
	Art. 67, c. 2	
	Lettera a) - Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 114 - importo fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 - dichiarazione congiunta n. 5)	9.484,80
	Lettera b) - Rideterminazione PEO per incremento stipendio (importo fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 - dichiarazione congiunta n. 5)	12.619,49
	Lettera c) - Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità	23.673,52
	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 79, C. 1 LETT. a) CCNL 16.11.2022	***401.852,90***
	Lettera b) - un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (€ 84,50 * 99)	***8.365,50***
	Lettera d) - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	***22.559,03***
Art. 79, c. 1-bis	***A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, orrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3***	***23.063,63***
	TOTALE RISORSE STABILI	***455.841,06***
	di cui escluse dal limite	***76.092,45***
	RISORSE VARIABILI	
Art. 79 c. 2	***Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, c. 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018***	***2.450,04***
	Lettera a) - Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - contratti di sponsorizzazione	1.752,72
	Lettera d) - Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	697,32
	Lettera b) - un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	***23.175,31***
	Lettera c) - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016	***255.000,00***
	Lettera d) - eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	***1.296,29***

Art. 79 c. 3	***In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL***	***5.416,57***
Art. 80 c. 1	***Eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile***	***3.506,38***
	TOTALE RISORSE VARIABILI	***290.844,59***
	di cui escluse dal limite	10.219,24
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	***746.685,65***
	di cui soggette al limite	660.373,96
	di cui escluse dal limite	86.311,69
	FONDO ANNO 2016	*621.600,91*
	Decurtazioni	*- 38.773,05*
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***707.912,60***